

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 190

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 marzo 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio".

IL provvedimento in esame riguarda il recepimento della direttiva 2000/26/CE concernente la protezione dei visitatori stranieri danneggiati da sinistri stradali.

Il testo tiene conto dei criteri di delega indicati dal legislatore nella legge comunitaria 2001.

Gli articoli 1 e 2 (Definizioni - Oggetto e campo di applicazione) contengono le definizioni utilizzate e norme di carattere generale, riguardanti l'ambito di applicazione della nuova disciplina e la tipologia dei sinistri che vi rientrano.

In particolare l'articolo 1 (Definizioni) definisce, tra l'altro, come Stato membro lo Stato appartenente **all'Unione europea o Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo** estendendo così a tale ambito territoriale le norme del decreto legislativo.

Inoltre le definizioni contenute nello stesso articolo fanno riferimento **sia alla normativa nazionale che alla normativa comunitaria in quanto le norme contenute nello schema di decreto legislativo si riferiscono anche alle imprese di assicurazione, agli stabilimenti, ai veicoli e ad altri soggetti sottoposti alle legislazioni degli altri Stati membri.**

L'articolo 2 prevede, tra l'altro, che gli aventi diritto al risarcimento, in tutte le ipotesi di sinistro contenute nello stesso articolo, dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile

L'articolo 3 (Mandatario per la liquidazione dei sinistri) è relativo alla figura ed alle funzioni del mandatario per la liquidazione dei sinistri recependo la disciplina riguardante tale figura contenuta nell'articolo 4 della direttiva; si sottolinea in particolare la norma che prevede l'obbligo per l'impresa o per il suo mandatario di formulare un'offerta motivata di risarcimento o comunque una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro il termine di tre mesi dalla ricezione della stessa richiesta.

La norma comunitaria rimette a ciascuno Stato membro la determinazione di un meccanismo sanzionatorio per il mancato rispetto del termine di tre mesi per la formulazione dell'offerta motivata di risarcimento o della risposta motivata, termine decorrente dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

Nell'elaborare il regime sanzionatorio si è tenuta presente la normativa di cui all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, nel testo novellato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, nel senso di valorizzare il criterio della gradualità della sanzione in relazione al ritardo rispetto al termine di legge, riducendo alla metà l'importo della sanzione qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario formulino offerta motivata o risposta motivata entro il mese successivo al decorso del termine di tre mesi previsto dalla legge.

La riduzione alla metà della entità della sanzione si pone nella stessa direzione della previsione comunitaria di cui all'articolo 6 della direttiva che, nel delineare la competenza residuale

dell'Organismo di indennizzo nel risarcimento delle persone lese, prevede espressamente che, allorquando ricorrono i presupposti per l'intervento dell'Organismo di indennizzo, lo stesso ponga fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario alla richiesta di risarcimento. L'intento del legislatore comunitario sembra essere pertanto quello di favorire sempre la liquidazione ad opera dell'impresa del responsabile del sinistro, considerando solo come "estrema ratio" l'intervento dell'Organismo di indennizzo.

L'articolo prevede inoltre che nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il mandatario nominato ai sensi del presente decreto ne assume la funzione.

La previsione di una sanzione di minore gravità in caso di risposta motivata effettuata entro un mese dalla scadenza del termine di legge mira, pertanto, oltre che a realizzare una gradualità sanzionatoria, anche a promuovere la gestione del sinistro da parte dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

L'articolo 4 (Richiesta di risarcimento da parte di danneggiati residenti nel territorio della Repubblica) prevede il diritto per i soggetti residenti nel territorio della Repubblica che subiscono sinistri in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde e causati da un veicolo stazionante abitualmente e assicurato in un altro Stato membro, di richiedere il risarcimento del danno subito oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

L'articolo dispone altresì che in caso di mancata designazione del predetto mandatario e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 3. comma 5, il danneggiato possa rivolgersi all'Organismo di indennizzo nazionale , di cui all'articolo 6, secondo quanto disposto dall'articolo 8.

L'articolo 5 (Centro di informazione) **recepisce l'articolo 5 della direttiva e prevede che presso l'ISVAP sia istituito un Centro di informazione per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.** A tale scopo l'ISVAP può anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni necessarie per il funzionamento del Centro.

Il Centro di informazione ha il compito di tenere un registro contenente i dati relativi alle targhe di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica, ai numeri e alla data di scadenza delle polizze che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli stessi, alle imprese di assicurazione che coprono in Italia l'assicurazione RCAuto, ai mandatari per la liquidazione dei sinistri.

Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario il Centro stesso, in presenza di un interesse giuridicamente tutelato, si rivolge all'impresa di assicurazione o all'ente di immatricolazione del veicolo. Tale tipo di informazione non deve essere ricompresa stabilmente nel registro dei dati del Centro di informazione.

Viene anche previsto che l'ISVAP definisca con proprio provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo , le

procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione e le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni. Ciò in quanto si ritiene necessario che in ogni caso sia inequivocabile la sussistenza di un obbligo di legge per l'invio delle informazioni in parola da parte delle imprese.

E' stato poi riconosciuto il diritto ad ottenere le informazioni da parte del Centro di informazione in capo a qualsiasi danneggiato italiano che subisca un sinistro in Italia, al fine di non creare una disparità di trattamento tra il cittadino italiano **avente diritto ad un risarcimento** ed il danneggiato residente in altro Stato **membro** dell'Unione europea.

E' stato anche **disciplinato, fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, l'accesso gratuito alle informazioni del Centro di informazione da parte delle forze di polizia nonché degli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285**, e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie; è stata altresì prevista la possibilità per le imprese di assicurazione, per l'Ufficio Centrale Italiano e per la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP spa di richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato.

E' stata prevista la possibilità per il costituendo Centro di informazione di avere accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340. E' stato poi previsto che, ai sensi del D.P.R. 28 settembre 1994, n.634, l'ISVAP abbia anche titolo ad accedere ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art.225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Per tenere conto dei limiti imposti dalla legge sulla privacy è stato previsto che il trattamento dei dati personali è consentito, con esclusione dei dati sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei limiti stabiliti dal decreto.

Si è ritenuto inoltre di prevedere una sinergia tra Centro di informazione e banca dati **sinistri** istituita presso l'ISVAP con legge 26 maggio 2000, n. 137. L'Istituto è pertanto autorizzato, per le esigenze di funzionamento del Centro, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri.

L'articolo prevede altresì che il Centro di informazione cooperi con i centri di informazione degli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2000/26/CE.

E' stato infine predisposto un meccanismo sanzionatorio che prevede, al pari della ipotesi di inosservanza del termine per formulare offerta di indennizzo, una gradualità in relazione alla entità del ritardo, distinguendo tra ritardi contenuti negli otto giorni dalla scadenza del termine di invio dei dati da stabilirsi con provvedimento dell' ISVAP, ritardi superiori a detto termine di otto giorni ma contenuti entro trenta giorni successivi e ritardi oltre i trenta giorni.

L'articolo 6 (Organismo di indennizzo nazionale) riconosce alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP spa, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, il ruolo di Organismo di indennizzo nazionale.

L'articolo prevede che tale Organismo di indennizzo nazionale si avvalga, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'Ufficio Centrale Italiano, secondo quanto stabilito da una apposita convenzione.

L'articolo 7 (Intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale) descrive le tipologie di sinistri per i quali è previsto l'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale.

L'articolo 8 (Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati) prevede per le persone lese, aventi residenza nel territorio della Repubblica italiana, che abbiano subito un danno a seguito di un sinistro, avvenuto in un altro Stato membro, o in uno Stato terzo il cui ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde, provocato dall'uso di un veicolo stazionante abitualmente in un altro Stato membro e regolarmente assicurato con una società di assicurazione di un altro Stato membro, la possibilità di presentare all'Organismo di indennizzo nazionale la richiesta di risarcimento nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato un mandatario nel territorio della Repubblica italiana o qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario non abbiano presentato una risposta motivata alla richiesta di risarcimento.

L'articolo dispone anche che l'Organismo di indennizzo nazionale si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento nel caso gli stessi abbiano intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.

E' previsto inoltre che l'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale sia sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti **della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario**; tuttavia è previsto che l'Organismo di indennizzo nazionale non possa subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia insolvente o rifiuti di pagare.

Nell'articolo sono poi specificate le modalità di presentazione della richiesta di risarcimento da parte della persona lesa, il periodo di tempo entro il quale l'Organismo di indennizzo nazionale deve intervenire ed i soggetti che l'Organismo di indennizzo nazionale deve informare della richiesta di risarcimento ricevuta.

Nell'articolo in questione si dispone inoltre che l'Organismo di indennizzo nazionale è tenuto a rispettare, ai fini della determinazione della responsabilità e della quantificazione del danno, le norme del diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

L'articolo 9 (Rimborso da parte dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede l'impresa di assicurazione **del responsabile** all'Organismo di indennizzo nazionale) prevede che l'Organismo di indennizzo nazionale, che abbia indennizzato la persona lesa ai sensi dell'articolo 8, acquisisca un credito nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro.

Nello stesso articolo viene altresì previsto il rimborso da parte dell'Organismo di indennizzo nazionale, nel caso di sinistri causati da veicoli assicurati con imprese di assicurazione stabilite nel territorio della Repubblica italiana e avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde, per la somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza della persona lesa.

Viene poi previsto che l'Organismo di indennizzo nazionale sia surrogato nei diritti della degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro per quanto l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito.

Si stabilisce inoltre che l'impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare l'Organismo di indennizzo nazionale entro trenta giorni di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento.

L'articolo precisa inoltre che l'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa di assicurazione esclusivamente nel caso in cui l'Organismo di indennizzo nazionale abbia omesso la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a).

L'articolo 10 (Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati) prevede che, in relazione ai sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati, avvenuti in un altro Stato membro a danno di persone aventi residenza nel territorio della Repubblica italiana, l'Organismo di indennizzo nazionale informi, della richiesta di risarcimento ricevuta, il fondo di garanzia previsto dall'art.1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, oppure dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso lo stesso sia causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

L'articolo prevede che anche per tali sinistri l'Organismo di indennizzo rispetti, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

Si dispone poi che, qualora l'Organismo di indennizzo nazionale abbia risarcito la persona lesa per i danni subiti dai sinistri in questione, lo stesso acquisisca un credito nei confronti del fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione ovvero del fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro nel caso di veicolo non identificato o di veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

L'articolo 11 (Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo) dispone che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'art.19 della legge 24 dicembre 1969, n.990, rimborsi l'organismo di indennizzo dello Stato membro ove risiedono le persone lese della somma con la quale quest'ultimo ha risarcito tali persone nel caso di sinistri avvenuti al di fuori dello Stato membro di residenza delle stesse e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica italiana per il quale non è possibile identificare l'assicuratore, ovvero per sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica italiana e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

L'articolo prevede infine che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, abbia il diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n.990.

L'articolo 12 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175) prevede nell'ambito delle condizioni per l'autorizzazione rispettivamente delle imprese aventi sede legale in Italia (articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175) e delle imprese extra UE autorizzate ad operare in Italia (articolo 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175) l'invio all'ISVAP

dell'elenco nominativo e degli indirizzi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri designati in ciascuno Stato membro.

Il presente provvedimento non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò pertanto esonera dalla relazione tecnica.

Decreto legislativo n. Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 marzo 2002, n.39 ed in particolare l'articolo 49 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.49;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175 di recepimento della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

Visto l'articolo 2, comma 5 quater della legge 26 maggio 2000, n.137 ;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n.675;

Vista la Decisione con la quale la Commissione europea in data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'articolo 6 della citata direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto, si intende per:

a) impresa di assicurazione: un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, compresa l'impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

b) stabilimento: la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, compreso lo stabilimento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175;

c) veicolo: un autoveicolo quale definito nell'articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166/CEE compreso il veicolo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175;

d) aventi diritto al risarcimento: ogni persona avente diritto al risarcimento dei danni a seguito di sinistri causati dalla circolazione degli autoveicoli;

e) Stato membro: Stato appartenente all'Unione europea o Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo;

f) Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente: il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente come definito nell'articolo 1, punto 4, della direttiva 72/166/CEE ovvero lo Stato membro di immatricolazione di un veicolo;

g) fondo di garanzia: il fondo di garanzia previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, compreso il Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n.990;

h) ufficio nazionale per l'assicurazione: l'ufficio nazionale per l'assicurazione quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE, compreso l'Ufficio Centrale Italiano riconosciuto con decreto ministeriale 26 maggio 1971 ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n.990;

i) Stato terzo: Stato non appartenente all'Unione europea e allo Spazio Economico Europeo.

ART. 2

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2. Fatti salvi la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

3. Gli articoli 3,6,7,8 e 9 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo :

a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento, e

b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.

4. Gli articoli 10 e 11 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE e nelle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 dicembre 1969, n.990.

5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

ART.3

Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 2.

2. Il mandatario deve risiedere o essere stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e deve rivolgersi agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.

3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.

4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.

5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

6. L'inosservanza da parte dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario della disposizione di cui al comma 5 comporta la irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 2000 a euro 6000, secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.576, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero se la comunicazione di cui al comma 5 avviene entro il mese successivo al decorso del termine prescritto la sanzione è compresa tra euro 1000 ed euro 3000.

7. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, il mandatario nominato ai sensi del comma 1 ne assume la funzione.

ART.4

Richiesta di risarcimento da parte di danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica che risultino danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il

risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6 del presente decreto, secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

ART. 5

Centro di informazione

1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il quale può anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui alla lettera a), un Centro di informazione incaricato:

a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:

1) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;

2) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'Allegato A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, diversi dalla responsabilità del vettore;

3) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'Allegato A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 3 e notificati al Centro di informazione conformemente al comma 3 del presente articolo;

b) di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.

3. Le imprese di assicurazione comunicano **tempestivamente** ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.

4. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 2, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione entro sette anni dalla data del sinistro:

a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;

- b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
- c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento,

nei casi in cui:

- 1. gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o
- 2. il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica, o
- 3. il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei limiti stabiliti dal presente decreto legislativo.

6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:

- a) all'impresa di assicurazione, o
- b) all'ente di immatricolazione del veicolo.

7. Il diritto ad ottenere da parte del Centro di informazione le informazioni di cui al comma 4 relativamente alle lettere a) e b) ed al comma 6 del presente articolo è riconosciuto anche agli aventi diritto al risarcimento residenti nel territorio della Repubblica che abbiano subito nello stesso territorio un sinistro nel quale siano coinvolti veicoli aventi targa di immatricolazione italiana.

8. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, **tempestivamente** i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario.

9. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione, **fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n.634 e dall'articolo 25, comma 2 della legge 24 novembre 2000, n.340**. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio Centrale Italiano, l'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6 del presente decreto, possono richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato.

10. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione, l'ISVAP è autorizzato, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 quater, della legge 26 maggio 2000, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. L'ISVAP dispone le modifiche e le integrazioni necessarie alla banca dati sinistri al fine di coordinare il relativo trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione.

11. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per i soggetti di cui al comma 3, sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui al precedente comma 10 che saranno oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili.

12. Ai sensi dell'**articolo 25, comma 2 della legge 24 novembre 2000, n.340** l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri. Ai sensi del **Decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1994, n.634** l'ISVAP ha altresì titolo ad accedere ai dati dell'**archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lett.b) e 226, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285**.

13. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/26/CE.

14. L'inosservanza del termine di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione al Centro di informazione da stabilirsi con il provvedimento dell'ISVAP di cui al comma 11 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 aprile 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) la sanzione da euro 200 a euro 600 se il ritardo è contenuto negli otto giorni successivi a detto termine;
- b) la sanzione da euro 400 a euro 1.200 se il ritardo supera il termine di cui alla lett. a) fino a 30 giorni dalla scadenza del termine di invio;
- c) la sanzione da euro 600 a euro 1800 se il ritardo supera i 30 giorni di cui alla lett. b).

Le medesime sanzioni si applicano anche nelle ipotesi di invio di dati incompleti.

ART. 6

Organismo di indennizzo nazionale

1. Alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP spa, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuto il ruolo di Organismo di indennizzo nazionale.

2. L'Organismo di indennizzo nazionale nello svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'Ufficio Centrale Italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

ART. 7

Intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale

1.L'Organismo di indennizzo nazionale è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di :

- a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in un altro Stato membro e stazionante abitualmente in un altro Stato membro;
- b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
- c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.

2.Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo nazionale interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.

ART. 8

Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

1.Nel caso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale richiesta di risarcimento:

- a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
- b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26/CE. In questo caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale una richiesta di risarcimento se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

2.L'Organismo di indennizzo nazionale si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.

3.L'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. Tuttavia, l'Organismo di indennizzo nazionale non può

subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia insolvente o rifiuti di pagare.

4.Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo nazionale la propria richiesta di risarcimento in forma scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo di indennizzo nazionale con rilascio di ricevuta.

5.L'Organismo di indennizzo nazionale interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso con le modalità di cui sopra la propria richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento.

6.L'Organismo di indennizzo nazionale informa immediatamente:

- a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
- b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
- c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
- d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro;

di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta.

7.L'Organismo di indennizzo nazionale cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

ART. 9

Rimborso da parte dell'organismo di indennizzo dello Stato membro
ove ha sede l'impresa di assicurazione del responsabile all'Organismo di indennizzo nazionale

1.L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 8, acquisisce un credito nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette ed indirette relative alla liquidazione del danno nella misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.

2.Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aenti diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione di veicoli assicurati con imprese di assicurazione stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo nazionale è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aenti diritto al risarcimento per i danni subiti da questi ultimi.

3.L'Organismo di indennizzo nazionale è surrogato nei diritti degli aenti diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aenti diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. Detta impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo nazionale di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1 del presente articolo, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'Organismo di indennizzo nazionale abbia omesso la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6 , lettera a), del presente decreto.

ART. 10

Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

1.Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, deve informarne immediatamente:

- a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
- b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

2.L'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

3.L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aenti diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:

- a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
- b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;

c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

ART. 11

Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni, rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 10, comma 3, nei seguenti casi:

- a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione;
- b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo d'indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è aggiunta la seguente lettera:

“ f) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'Allegato, esclusa la responsabilità del vettore;”.

2. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è aggiunta la seguente lettera:

“ f) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'Allegato, esclusa la responsabilità del vettore,”.